




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Aborto: quando è legale

Autore: Maria Elena Casarano | 05/11/2013



La legge prevede delle ipotesi specifiche entro le quali è possibile sottoporsi ad aborto; al di fuori di queste l'IVG non è consentita.

Il tema dell'aborto (o interruzione volontaria di gravidanza - IVG - che dir si voglia) solleva inevitabilmente polemiche trasversali. È di questi giorni la vicenda del **"cimitero dei non nati"**, uno spazio fisico dedicato alla sepoltura dei feti istituito dalla città di Firenze sulla scorte delle esperienze di altre (invero poche) città italiane.

Tale iniziativa politica ha riacutizzato lo scontro ideologico attivo già da decenni. In

esso trovano grande spazio analisi e indagini sociologiche, convinzioni religiose, la comparazione della legislazione italiana con quella delle Nazioni più evolute, discussioni sul ruolo della donna - mamma e molto altro.

Il quadro normativo attuale risente in larga misura delle variegate posizioni presenti nella società italiana. Esso dà spazio e dignità giuridica alle scelte dei singoli e alle loro convinzioni (l'esempio più eclatante è dato dalla possibilità di obiezione di coscienza del personale sanitario).

Vediamo, quindi, attraverso una breve disamina dell'evoluzione normativa come sia maturato il sentire sociale sul tema e, contemporaneamente, quando sia ammissibile l'interruzione volontaria della gravidanza.

Normativa

Prima del 1978, l'aborto costituiva reato, in qualunque modo fosse provocato.

Nello specifico venivano sanzionate penalmente le seguenti condotte:

- provocare l'aborto di una **donna non consenziente** (oppure consenziente, ma minore di quattordici anni) **[1]**;
- provocare l'aborto di una **donna consenziente****[2]**;
- **procurarsi l'aborto****[3]**;
- **istigare all'aborto**, o fornirne i mezzi **[4]**.

Inoltre, se da tali comportamenti fossero derivate **lesioni** o la **morte** della donna le pene previste per i singoli reati erano inasprite (circostanza c.d. aggravante **[5]**). Nel caso in cui, invece, uno dei predetti reati fosse stato commesso per "salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto", era stabilita una circostanza c.d. attenuante.**[6]**.

La Legge “194”

Con l’entrata in vigore della legge italiana sulla IVG [7] (cosiddetta “194”) si è innovato profondamente e sono stati abrogati tutti i predetti reati in materia di aborto.

Si tratta di una legge che è sempre stata oggetto di ampi dibattiti e scontri ideologici, mai esauritisi nonostante nell’anno 1981 essa abbia retto il vaglio di un referendum abrogativo [8].

Recentemente (giugno 2012) un giudice ha persino sollevato una questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo [9] e la salute dell’individuo [10].

(Leggi:

https://www.la leggepertutti.it/13438_aborto-ancora-salvo-la-corte-costituzionale-rigetta-il-ricorso).

La 194, però, **non** consente l’**aborto in modo indiscriminato**.

Essa, infatti, si pone il più ampio e ambizioso obiettivo di approntare una “Tutela sociale della maternità” (così il titolo della Legge) ispirata al rispetto di alcuni principi fondamentali espressamente indicati nel suo testo (prologo):

- il diritto alla **procreazione** cosciente e responsabile,
- il riconoscimento del valore sociale della **maternità**,
- la tutela della **vita umana** dal suo inizio,
- la promozione e lo sviluppo da parte dello Stato, Regioni ed Enti locali, di iniziative tese a **evitare** che l’aborto venga **usato come strumento di limitazione delle nascite**.

Termini

La Legge 194 stabilisce che la donna possa ricorrere alla IVG in una struttura pubblica ospedaliera o privata convenzionata, entro termini precisi.

1) In particolare, la donna può ricorrere all'IVG nei **primi novanta giorni** di gravidanza quando si siano verificate delle circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità metterebbero in serio **pericolo** la sua **salute fisica o psichica**. La legge, quindi, mette la donna al centro della tutela e dette circostanze, più in particolare, possono essere relative:

- allo stato di salute (si pensi al caso in cui la paziente debba sottoporsi a cure chemio-terapiche, incompatibili con la gravidanza, per salvare la propria vita);
- alle condizioni economiche o socio - familiari;
- alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento (si pensi ai casi di violenza carnale),
- a previsioni di anomalie o malformazioni del feto.

2) Dopo i primi novanta giorni di gravidanza, tra il quarto e il quinto mese, l'aborto è possibile **solo** per **ragioni di tipo terapeutico** quando:

- la gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo per la vita della donna;
- quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto che mettano in grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Pertanto, una volta decorsi novanta giorni dal concepimento, la salute psichica della donna assume rilievo solo quale riflesso dell'esistenza di gravi anomalie del feto. Le ragioni sociali o le condizioni economiche della donna, non possono più giustificare l'interruzione della gravidanza.

Al di fuori di questi casi e di questi tempi, pertanto, l'aborto in Italia è considerato illegale.

Consenso e autorizzazione del tutore

La Legge prevede un ruolo importante per il consultorio e per il medico chiamato a eseguire l'intervento. Una volta che la donna si sia rivolta a loro per valutare la possibilità di abortire, entrambi debbono fornire alla gestante tutte le **informazioni** e le indicazioni sulla regolazione delle nascite.

Nel colloquio, il medico è obbligato: a sondare le motivazioni che spingono la donna ad abortire; a illustrare **tutele** che la legge appresta nel caso in cui la donna decida di non abortire (es.: il diritto all'anonimato o l'adozione).

Dopo tale colloquio dovranno passare almeno 7 giorni, previsti affinché la gestante possa ponderare la sua decisione. Solo in seguito si potrà dare corso all'intervento.

Intervento del tutore o del giudice tutelare

Nel caso in cui la richiesta di IVG provenga da **minori** o da **donne interdette** sarà necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione del genitore/ tutore o del giudice tutelare.

Tuttavia, nei primi novanta giorni, se sussistano serie ragioni che impediscano o sconsiglino la consultazione delle **persone esercenti la potestà** o la tutela, oppure queste si siano **rifutate di dare il proprio consenso** o esprimano pareri discordanti, il consultorio o la struttura ospedaliera o il medico di fiducia dovranno rimettere - entro sette giorni dalla richiesta - una relazione al giudice tutelare. Entro cinque giorni, il giudice dovrà sentire al gestante ed emettere il relativo provvedimento, autorizzando o negando la possibilità di sottoporsi all'IVG.

Diritto all'anonimato

Consiste nella possibilità concessa alla donna di partorire in ospedale in forma anonima e di non riconoscere il bambino. In tal caso il minore avrà come tutore legale il ginecologo o l'ostetrica che ha curato il parto e sarà avviato per l'adozione.

La madre ha 10 giorni di tempo dal parto anonimo per cambiare idea.

Obiezione di coscienza

Consiste nella facoltà del medico di rifiutarsi di praticare l'IVG nel caso in cui questo tipo di intervento sia in contrasto con il suo convincimento clinico o con la sua coscienza.

Il medico ha diritto di avvalersi di tale facoltà nel limite in cui l'intervento sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo" .

Note

[1] Art. 545 cod. pen.(abrogato). **[2]** Art. 546 cod. pen. (abrogato). **[3]** Art. 547 cod. pen. (abrogato). **[4]** Art.548 cod. pen. (abrogato). **[5]**Art 549 e 550 cod. pen.(abrogato). **[6]** Art. 551 cod. pen. (abrogato). **[7]** Legge 22 maggio 1978, n.194 **[8]** Referendum del 17 maggio 1981. **[9]** Art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." **[10]** Art. 32, primo comma, Cost.: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti."